



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 15866 e 15868/ I/CPGT

delibera n. 613/2015

Il Consiglio nella seduta del 3 marzo 2015, composto come da verbale in pari data;  
**sentito** il relatore Consigliere **Giuseppe SAVOCA**;

**vista** la nota n. **15866** del 28/11/2014 con la quale si redigeva la graduatoria tra i giudici che avevano presentato istanza di applicazione temporanea non esclusiva presso la CTR del Molise a seguito dell'interpello regionale del 24 ottobre 2014;

**considerato** che non può essere dato esito all'interpello regionale di cui sopra, atteso che i partecipanti son tutti giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali di Campobasso e Isernia, ai sensi della Risoluzione n. 13 del 2/12/2014 che fa divieto di applicazione, nel medesimo ambito territoriale, di componenti appartenenti a Commissioni territoriali di grado diverso;

**vista** la nota prot. **15868** del 28/11/2014, con la quale, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Molise dott. **Mario Natalino Iapaolo**, in considerazione della grave carenza organica presso detta Commissione chiede, di procedere all'interpello nazionale in merito alle figure mancanti;

**rilevate** le effettive carenze nella Commissione di 2 Presidenti di Sezione, 2 Vice Presidenti di Sezione e 3 Giudici, rispetto al D.M. dell'11/4/2008 di determinazione dell'organico, e che, pertanto, per far fronte alle esigenze di regolare funzionamento si rende necessario procedere, nelle more di apposita procedura concorsuale, ad un interpello per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 posti di PS, n. 2 posti di VPS e 3 posti di Giudice**;

**considerato**, che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 ( conversione del decreto- legge 2 marzo 2012, n.16), con l'art.4, commi 39- bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

**preso atto**, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni, a parità di grado Provinciale o Regionale, possono essere disposte su tutto il territorio nazionale;

**vista** la risoluzione n. 9 del 21 ottobre 2014, nella quale viene disposto che il Consiglio di Presidenza, considerato che l'urgenza di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura da compiere, provvederà direttamente all'espletamento di interPELLI in





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

sede nazionale per la disponibilità alle applicazioni tra i componenti delle Commissioni, mediante pubblicazione della delibera e del modello di partecipazione sul proprio sito internet;

**ritenuto** inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, **a pena di esclusione**, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza, nel quale si attesti il regolare svolgimento delle funzioni ed il rispetto dei tempi di deposito delle sentenze ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

**visto** l'art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;

**viste** le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012 n. 9 del 21 ottobre 2014 e n. 13 del 2 /1272014;

### **DELIBERA**

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **n. 2 posti di Presidente di Sezione o n. 2 posti di Vice Presidente di Sezione e 3 posti di Giudice per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTR del Molise** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "[ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it)", entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.

- Il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ad esso potranno partecipare, in via eccezionale, anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 545; tali candidati saranno tuttavia valutati solo in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da Commissioni Regionali.

L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**;  
si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

IL PRESIDENTE  
Mario CAVALDARO

